

Codice A1802A

D.D. 6 dicembre 2017, n. 4082

**OGGETTO: R.D. n. 1175/1933, D.P.R. n. 327/2001, D.Lgs. n. 330/2004, L.R. n. 23/1984 - PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE ED ESERCIRE UNA CABINA ELETTRICA SECONDARIA DI TRASFORMAZIONE MT/BT ALLA TENSIONE DI 15 kV E LINEE MT IN ENTRA/ESCI TRA V.LE TORINO E CIRCONVALLAZIONE DI BORGARETTO, SITA NEL COMUNE DI NICHELINO (TO). DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI**

Premesso che:

In data 28.4.2017 e successive integrazioni del 3.5.2017 e del 10.5.2017, rispettivamente ns. prot. nn. 19940/A1802A del 2.5.2017, 20334/A1802A e 10.5.2017/A1802A, il signor Marco Rosa, in qualità di legale rappresentante della Società e-distribuzione S.p.A., con sede in Roma, Via Ombrone 2, ha presentato, ai sensi della l.r. n. 23/84, copia degli elaborati, sia in forma cartacea, che su supporto informatico (cd), del progetto di cui alla costruzione ed esercizio di una cabina elettrica secondaria di trasformazione MT/BT, denominata "Agricola", alla tensione di 15 kV e linee MT in entra/esci tra V.le Torino e Circonvallazione di Borgaretto, nel Comune di Nichelino (TO).

L'intervento prevede, nello specifico, la realizzazione di una cabina di trasformazione secondaria, di una linea interrata di BT per alimentazione cassetta esistente e di due linee interrate MT. La nuova cabina elettrica andrà a sostituire altra cabina elettrica esistente ma non più accessibile, perchè ubicata all'interno di una fabbrica dismessa di Fiat Avio.

L'intervento è, pertanto, finalizzato a garantire la continuità del servizio elettrico nella porzione di rete di riferimento.

Ai sensi dell'applicazione dell'art. 10 comma 4 della l.r. 40/98 e s.m.i., l'opera in esame risulta esclusa dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

A seguito della verifica dei requisiti tecnici amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 21927/A1802A del 12.5.2017, si trasmetteva ai soggetti territoriali e istituzionali interessati: comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati, avviso di avvio del procedimento e di indizione della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, ex artt. 7 e 14 c. 2 e 14-bis legge 241/90 e s.m.i.; detta nota è stata, altresì, pubblicata, in data 18.5.2017, sul SO1 del Bollettino Ufficiale n. 20 della Regione Piemonte.

La conclusione positiva del procedimento veniva subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da i soggetti territoriali e istituzionali coinvolti.

Giusta previsione di cui all'art. 2 c. 7 legge 241/1990, richiedevano integrazioni documentali e chiarimenti, necessari per le determinazioni in merito:

-Settore regionale Territorio e Paesaggio con nota ns prot. n. 24586 del 25.5.2017: relazione paesaggistica prevista dal DPCM 12.12.2015, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, in adempimento dell'art. 146 D.Lgs. 42/2004;

-Settore tecnico regionale-Area metropolitana di Torino con nota ns. prot. n. 24317 del 24 maggio 2017, con cui si richiedevano: scheda tecnica e piano particellare delle aree in oggetto e del percorso per l'accesso; il coinvolgimento del settore regionale Patrimonio, essendo Regione Piemonte proprietaria dell'area riguardante l'opera in oggetto. Si dava atto inoltre che l'intervento non interferisce con vincoli PAI e fasce di rispetto, ai sensi del RD n. 523/1904.

Con nota dell'11.7.2017, ns. prot. n. 32772 in pari data, la società richiedente e-distribuzione S.p.A. trasmetteva le integrazioni riguardanti la relazione paesaggistica prevista dal DPCM

12.12.2015 e la scheda Tecnica e Piano particellare, da cui risulta che l'intervento ricade su proprietà esclusiva regionale e pertanto non è soggetto ad espropri o servitù. La stessa società formalizzava al Settore regionale Patrimonio, con nota del 31.8.2017, la richiesta di acquisizione del diritto di superficie con annessa servitù per posa cavi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D'Aosta, Settore III, Reti e servizi di comunicazione elettronica, con nota prot. n. 27057 del 7.6.2017, richiamava gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 259/03, precisando che, per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica, realizzati in cavi cordati ad elica, in alternativa al rilascio del nulla osta preventivo ministeriale, fosse ammessa l'attestazione di conformità del gestore, ai sensi dell'articolo 95 comma 2-bis D.Lgs. n. 259/03. Sul punto, si evidenzia che agli atti vi è nota integrativa del 2.5.2017, ns. prot. n. 19940 del 3.5.2017, con cui la società richiedente e-distribuzione S.p.A. ha trasmesso l'attestazione di conformità e la dichiarazione del legale rappresentante in ossequio a quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 95, D.Lgs. n. 259/03.

Sono stati acquisiti, inoltre:

-il nulla osta dell'Ente di Gestione delle aree protette dei parchi reali con nota prot. n. 1963 del 31.5.2017, ns. prot. n. 26391 del 5.6.2017, poiché gli interventi in oggetto non ricadono in area tutelata del Parco Naturale di Stupinigi e non vi sono interferenze con il ZCS (zona speciale di conservazione);

-la nota della Città metropolitana di Torino, prot. n. 65113 del 29.5.2017, trasmessa dalla società richiedente, ns. prot. n. 25720 del 31.5.2017, di autorizzazione della cabina elettrica, lato sinistro alla progr. Km.0+010, sulla P. 502, in quanto in fascia di rispetto, in allineamento alla recinzione esistente e non riducendo, l'opera, la visibilità della strada.

Visto il nulla osta del Settore Tecnico regionale -Area metropolitana di Torino, trasmesso con nota prot. n. 33973 del 18.7.2017, alla luce delle integrazioni trasmesse dalla società richiedente.

Vista la Relazione, in adempimento dell'art. 146 D.Lgs. 42/2004, del Settore regionale Territorio e Paesaggio, n.s. prot. n. 35836 del 28.7.2017, con cui è stata formulata una valutazione positiva, *“a condizione che la cabina sia tinteggiata con coloritura che richiami terre naturali, nei toni marrone-bruno, evitando in ogni caso tinte accese o riflettenti. Ugualmente per il rivestimento di copertura si privilegino colori scuri. Si mantenga la vegetazione presente su bordi dell'area, eventualmente integrandola e sostituendo le specie invasive con specie locali”*.

Considerato che la suddetta Relazione, inviata al Sovrintendente per l'espressione del parere vincolante, potrà essere considerata autorizzazione paesaggistica a fronte dell'acquisizione esplicita o tacita per decorso dei termini ai sensi della L. 142/90 e s.m.i., come espressamente indicato nella stessa.

Vista, altresì, la nota prot. n. 18289 del 27.11.2017, ns. prot. n. 57860 dell'1.12.2017, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino, con cui si esprime parere favorevole condizionato all'intervento in oggetto, condividendosi le prescrizioni formulate dal competente settore regionale.

Vista, infine, la nota del Settore regionale Patrimonio Immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale, del 10.11.2017, prot. n. 40804, da cui si evincono gli adempimenti per la società richiedente e-distribuzione S.p.A., a seguito di formale richiesta, con nota del 31.8.2017, di acquisizione del diritto di superficie sulla porzione di terreno di proprietà della Regione Piemonte dove insisterà la cabina in oggetto. Da tale comunicazione si evince che la richiedente dovrà procedere alla richiesta di frazionamento della particella catastale alla quale seguirà una deliberazione di Giunta regionale di autorizzazione della concessione del diritto di proprietà superficaria; con successivo “contratto costitutivo” sarà disposta la cessione del diritto di superficie per anni 99; l'accatastamento della cabina realizzata sarà a totale carico e spese della richiedente.

Considerato che per le altre amministrazioni che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni nei termini prescritti nella comunicazione di indizione e convocazione, ai sensi dell'art.14 bis c. 4 l. 241/90, la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche.

Tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRIGENTE

VISTO il T.U. approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775;

VISTO il D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

VISTA la Legge 241/90 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 08.07.2003;

VISTO il D.Lgs. 330/2004;

VISTO il D.M. 29 Maggio 2008

VISTA la l.r. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.;

VISTA la l.r. 26.04.1984, n. 23;

VISTA la l.r. 7/2005;

VISTO l'art. 17 della l.r. 23/2008

VISTA la regolarità amministrativa del presente atto

#### *determina*

1. La conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi ai sensi dell'art. 14 c. 2 L. 241/90, in forma semplificata e asincrona, come richiamato in narrativa, al fine di valutare la domanda di cui al progetto di: "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una cabina elettrica secondaria di trasformazione MT/BT alla tensione di 15 kV e linee MT in entra/esci tra V.le Torino e Circonvallazione di Borgaretto, sita nel Comune di Nichelino (TO);
2. Di adottare, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, i risultati della Conferenza dei Servizi;
3. Di autorizzare la Società e-distribuzione S.p.A. alla costruzione ed esercizio della cabina elettrica secondaria come sopra descritta;
4. Di specificare che la presente determinazione sostituisce, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;
5. Di specificare che, ai sensi dell'art. 14 quater c. 3 della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace;
6. La presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza ed inamovibilità delle opere relative alla costruzione della cabina elettrica secondaria come sopra descritta, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, e ai sensi del DPR 327/2001;
7. Di trasmettere copia della presente alle Amministrazioni e agli Enti coinvolti nel presente procedimento;
8. La Società e-distribuzione S.p.A. dovrà osservare tutte le prescrizioni progettuali e gestionali, nonché quelle contenute negli assensi, pareri, nulla osta richiamati nella presente determinazione e meglio specificate in premessa;
9. Le opere dovranno essere realizzate secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di autorizzazione, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici;
10. La Società e-distribuzione S.p.A. dovrà adempiere, in particolare, alle prescrizioni stabilite dal Settore regionale Patrimonio Immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale, e richiamate

in premessa, per l'acquisizione del diritto di superficie sulla particella dove insisterà la cabina in oggetto;

11. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, la Società e-distribuzione S.p.A. dovrà fornire alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti da DPCM 8 luglio 2003 e s.m.i.;

12. La Società e-distribuzione S.p.A. dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate la data dell'entrata in esercizio delle opere;

13. La Società e-distribuzione S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda diritti dei terzi, nonché gli eventuali danni comunque causati a persone o beni pubblici e privati dalla realizzazione delle opere di cui trattasi, restando le Amministrazioni indenni da qualsiasi azione o molestia;

14. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

15. La Società e-distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione ed esercizio dell'impianto di rete per la connessione, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;

16. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a totale carico della Società e-distribuzione S.p.A.:

17. Il Settore Tecnico regionale-Area metropolitana di Torino è incaricato di accertare la rispondenza delle opere realizzate a quanto progettato e prescritto e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall'art. 3 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla sua notifica o piena conoscenza.

IL DIRIGENTE  
Andrea TEALDI